



ordinanza n. 02

prot. n. 3760

## DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO

### IL SINDACO

Quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225 **Premesso**

**che:**

E' prassi bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi; La bruciatura provoca l'emissione nell'atmosfera di fumo ad alto contenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio, con la diffusione di tali sostanze nell'aria, provocando inquinamento ambientale e problemi di carattere igienico-sanitario;

Una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi la quale riveste una grande rilevanza nella nostra Regione sia per la consistenza delle superfici percorse dal fuoco, sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare riferimento a quella di "interfaccia" che comporta la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate; che la normativa di settore ha disposto che i Comuni adottino idonee misure per fronteggiare il rischio incendi e l'emissione di fumi in atmosfera;

**Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; **Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 179 del D.Lgs 152/2006, inerente la gerarchia da rispettare nella gestione dei rifiuti;
- l'art. 84 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 152/2006 che definisce rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro - industriali ai sensi e per effetti dell'art. 2135 del C.C.;
- 
- l'art. 91 del Regolamento Forestale della regione Lazio n. 7/2005 che prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio incendi (15 giugno / 30 settembre) per abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione compresi quelli delle utilizzazioni boschive;
- l'art. 92 del Regolamento Forestale della Regione Lazio n. 7/2005 che prevede le "condizioni per l'uso del fuoco", stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta nei lavori di manutenzione dei



# CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



castagneti, frutteti, uliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni nelle modalità di abbruciamento;

## **Preso Atto Che:**

- gli impianti operativi sul territorio provinciale per il trattamento dei residui agricoli come rifiuti (CER 020103) in procedura semplificata sono in numero ridotto e con capacità limitata;
- il territorio del Comune di Piedimonte San Germano ha una superficie di 17 Km<sup>2</sup> e ha prettamente vocazione agricola con presenza principale della coltura degli uliveti, frutteti e vigneti;
- le colture praticate sul territorio sono tutte di tipo arboreo con ciclo poliennale le quali periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie e porzioni di rami;
- la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare delle fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che vista la meccanizzazione delle varie colture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;
- la direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio;
- al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede di divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali; non è tecnicamente ed economicamente sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli la raccolta, la di munizione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimenti e/o riciclo dei rifiuti, più poiché ad oggi non esistono impianti idonei ad accogliere quantità elevate. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura dei conduttori dei terreni agricoli che non possiedono mezzi di trasporto rifiuti in quanto causale nella loro attività;
- Direttive Europee 2008/98/CE - 2000/29/CE;

## **Accertato che**

- lasciare sul suolo importanti quantitativi di residui agricoli, anche in forma di "cippato", potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stesse nelle scoline e successivamente nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;
- è necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'insacco e propagazione di incendi, per la diffusione



fitopatologia (con conseguente riduzione dei trattamenti chimici), per il rischio di dissesti idrogeologici, nelle more di realizzazione, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006;

### ORDINA

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura di sterpaglie, simili e scarti vegetali di origine agricola, devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

**dal 1 ottobre al 30 maggio** dalle ore **06.00** alle ore **10.00** (ora di fine combustione) e dalle ore **17.00** alle ore **20.00** (ora di fine combustione);

dal 1 giugno al 30 settembre è fatto divieto di:

accendere fuochi;

- Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
- Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio,
- Far brillare mine;
- Usare fuochi d'artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera da vegetazione;
- Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
- Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;



# CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE  
"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



- o E vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.)

## INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri:

- 1 Il Corpo Forestale dello Stato - telefono n° 1515;
- 2 Il Comando dei Vigili del Fuoco - telefono n° 115;
- 3 Il Comando Carabinieri di Piedimonte S.G. - telefono n° 0775 404413;
- 4 La Polizia Municipale di Piedonte S.G. - telefono n° 07764029200- 223;
- 5 Protezione Civile di Piedimonte S.G. C.O.C. - telefono n. 0776 4029219

## AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81 :

Combustione sterpaglie, vegetali, ecc. fuori orari, giorni consentiti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente Ordinanza: **Sanzione Amministrativa** € 150,00;

Combustione materiali diversi da scarti vegetali, ecc. (es. materie plastiche, contenitori, ecc.):

**Sanzione Amministrativa** € 500,00. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine. La presente ordinanza sostituisce le precedenti in materia, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici, con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di legge. Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 02/05/2014

IL SINDACO  
Dr. Domenico IACOVELLA